

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3987 del 02/08/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO c. TORELLI PIER LUIGI SRL UNIPERSONALE DOMANDA 05.12.2016 DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, PER USO IDROELETTRICO, DAL CANALE MAGGIORE, IN COMUNE DI PARMA (PR), CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ASSENTITA ALLE SOCIETA' DEL CANALE DI MAGGIORE CON PROVVEDIMENTO DI RINNOVO N. 3252 DEL 12.09.2016. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20.11.2001 ARTT. 29, 31. PROCEDIMENTO PR16A0048. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4144 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1793/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 114/2017 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO che in data 05.12.2016 IL Signor Torelli Pier Luigi, Codice Fiscale LTTMNL44D67H223O, legale rappresentante della società Torelli Pier Luigi SRL Unipersonale, C.F. e Partita IVA 02175340344, ha presentato istanza intesa ad ottenere la sottensione parziale (ai sensi dell'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n. 41/2001 e art. 47 del TU n. 1775/1933), per uso idroelettrico, alla concessione già rilasciata alla Società del Canale Maggiore, ad uso irriguo, con provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016, dal canale artificiale denominato Canale Maggiore derivante dal torrente Parma, per una portata massima di l/s. 850, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, con le caratteristiche illustrate nella relazione a firma del tecnico Dott. Ing. Mario Savio.

PRESO ATTO:

- dell'Accordo per l'utilizzo della presa e delle opere sottese sottoscritto dalle parti allegato alla domanda di concessione del richiedente che costituisce elemento vincolante ai fini del presente atto;
- del provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016 con i quali si è provveduto ad assentire alle Società del Maggiore la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Parma, per uso irrigazione e idroelettrico;

VERIFICATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante non sostanziale con sottensione parziale di concessione in atto, di cui al Capo I e II del Titolo II del RR n. 41/2001 artt. 29 e 31 ;

DATO ATTO che sono stati comunque richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG PGPR/2018/4505 del 28.02.2018, espresso in senso favorevole;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all'Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l'entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

Che tale verifica, risulta di fatto superflua in quanto il quantitativo di acqua richiesto rientra nella dotazione già concessa alle Società del Canale Maggiore come da atto di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016 e pertanto non suscettibile di influenzare negativamente il bilancio idrico;

ACCERTATA quindi la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBDP n. 7/2015, n. 8/2015 e n. 3/2017.

RITENUTO:

- che sulla base dell'istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, DGR n. 2012/2013 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31.12.2035**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia uso idroelettrico di cui alla lett. e), art. 152, comma 1, della LR n. 3/1999;
- che l'importo del canone per l'intera annualità 2018, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde a **€ 162,45**, quale minimo applicabile, come previsto per la tipologia di appartenenza e conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del RR n.41/2001;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla Legge Regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;*
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica;
- che il richiedente ha costituito apposito deposito cauzionale, come disposto dall'art. 154, della LR n. 3/1999;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1 di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Torelli Pier Luigi SRL Unipersonale, C.F. e Partita IVA 02175340344, con sede in Via Traversetolo n. 230, del Comune di Parma (PR), la concessione in sottensione parziale, per uso

idroelettrico, alla concessione già rilasciata alla Società del Canale Maggiore, ad uso irriguo e idroelettrico, con provvedimento n. 1253 del 27.03.1961 e provvedimento di rinnovo n. 3252 del 12.09.2016, dal canale artificiale denominato Canale Maggiore derivante dal torrente Parma, per una portata massima di l/s. 850, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, pari a moduli 8,5, per la produzione di kW 5,7, come previsto dall'art. 47 del TU n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n.41/2001, da esercitarsi in comune di Parma (PR);

2 di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3 di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

4 di recepire, ai sensi dell' art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l' accordo sottoscritto dalle parti interessate, allegato alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d' acqua e all' ammontare dell' indennizzo;

5 di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2035;

6 di dare atto che il concessionario è tenuto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

7 di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

9 di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

10 di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

11 di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.